



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 22/09

11 marzo 2009

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-354/05

Télévision française 1 SA (TF1) / Commissione delle Comunità europee

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SECONDO LA QUALE IL SISTEMA FRANCESE DEL CANONE RADIOTELEVISIVO È UN AIUTO DI STATO COMPATIBILE CON IL MERCATO COMUNE È VALIDA

La Commissione non è incorsa in errore di valutazione nel considerare che gli impegni assunti dalla Francia corrispondevano alle misure opportune da lei formulate

Il 10 marzo 1993 la Commissione è stata adita con un ricorso di un operatore commerciale di radiodiffusione, la Télévision française 1 SA (TF1) nel quale la TF1 sosteneva, in particolare, che il trasferimento del canone radiotelevisivo da parte della Francia alle reti pubbliche di televisione France 2 e France 3 costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Il 10 dicembre 2003 la Commissione ha fatto presente al governo francese che dovevano essere apportate modifiche al sistema del canone radiotelevisivo al fine di garantirne la compatibilità con le regole comunitarie applicabili agli aiuti di Stato e ha rivolto a tale governo una raccomandazione nella quale suggeriva misure opportune. Tale raccomandazione proponeva di introdurre taluni requisiti, riguardanti, in sostanza, la proporzionalità della compensazione statale rispetto al costo del servizio pubblico e la gestione da parte degli operatori di radiodiffusione di servizio pubblico delle loro attività commerciali alle condizioni del mercato.

Con decisione 20 aprile 2005¹, la Commissione ha considerato che gli impegni adottati dalla Francia soddisfacevano le raccomandazioni da lei formulate. Ha deciso di chiudere il procedimento ricordando che tale decisione non pregiudicava assolutamente la sua facoltà di procedere all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti previsti dal Trattato.

La TF1 contesta tuttavia tale analisi. Essa ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un'azione intesa ad annullare quest'ultima decisione della Commissione.

Nella sentenza pronunciata in data odierna il Tribunale conferma in sostanza la decisione della Commissione.

¹ Decisione C (2005) 1166 def. del 20 aprile 2005, relativa all'aiuto concesso alla France Télévision [aiuto E 10/2005 (ex C60/1999) - Francia, canoni radiodiffusione] notificata il 21 aprile 2005 dalla Commissione alle autorità francesi.

Il Tribunale afferma, in sostanza, **che si deve chiaramente distinguere la questione della qualifica di una misura come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, da quella relativa alla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune.**

La Corte, nella **sentenza Altmark**², ha ricordato che affinché una misura costituisca aiuto di Stato, in primo luogo deve trattarsi di un intervento dello Stato o mediante fondi statali, in secondo luogo, tale intervento deve essere tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Per quanto riguarda la terza condizione, relativa all'esistenza di un vantaggio, la Corte ha rilevato che nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade sotto l'art. 87, n. 1, CE.

La Corte ha aggiunto che tuttavia, **affinché in un caso concreto una siffatta compensazione possa sfuggire alla qualifica di aiuti di Stato, debbono essere presenti cumulativamente quattro condizioni: (le «condizioni Altmark»):** 1) che l'impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi siano stati chiaramente definiti; 2) che i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati previamente fissati in modo obiettivo e trasparente; 3) che la compensazione non ecceda quanto è necessario per coprire tutta o parte dei costi prodotti dall'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti ad essi relativi nonché di un utile ragionevole; 4) che, qualora la scelta di un'impresa da incaricare per l'esecuzione di obblighi di pubblico servizio non sia stata operata nell'ambito di una gara di appalto, il livello di compensazione necessario sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi ai quali una media impresa, ben gestita e fornita di mezzi adeguati al fine di poter soddisfare le esigenze di pubblico servizio richieste, sarebbe incorsa per assolvere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un utile ragionevole per l'esecuzione di tali obblighi.

Il Tribunale fa presente che le **condizioni Altmark hanno come solo ed unico obiettivo la qualifica della misura di cui trattasi come aiuto di Stato, e non riguardano la questione della compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE.**

Il Tribunale rileva che la Commissione non è incorsa in errore di diritto nell'applicazione delle condizioni Altmark.

Sulla portata degli impegni adottati dalla Francia per garantire la compatibilità del canone radiotelevisivo con il mercato comune

Il primo impegno è inteso a rispondere alla preoccupazione della Commissione relativa alla sovracompensazione dei costi netti del servizio pubblico. La Francia si è impegnata a far sì che i mezzi finanziari la cui attribuzione alla France Télévision viene proposta coprano solo il costo di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico e che gli eventuali utili siano integralmente reinvestiti nelle attività delle reti pubbliche e siano presi in considerazione nell'elaborazione del bilancio dell'esercizio successivo. Inoltre, le autorità francesi introdurranno nella regolamentazione, nei due anni a venire, il principio dell'assenza di sovracompensazione dei costi del servizio pubblico.

² Sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH, Racc. pag. I-7747.

Il secondo impegno è inteso a rispondere alla preoccupazione della Commissione circa il comportamento commerciale delle reti pubbliche. La Francia si è impegnata a far controllare annualmente, da un ente indipendente di revisione contabile la cui relazione viene trasmessa al Parlamento, l'osservanza, da parte delle reti pubbliche, del loro obbligo di svolgere le loro attività commerciali alle condizioni del mercato.

Il Tribunale rileva che tali impegni sono in perfetta corrispondenza con le raccomandazioni non inficiate da errori della Commissione e che pertanto **questa ha giustamente considerato che il regime del canone era compatibile con il mercato comune.**

Poiché la Commissione non è dunque venuta meno al suo obbligo di motivazione e poiché ha rispettato il procedimento di esame dell'aiuto, il Tribunale conferma la validità della decisione della Commissione.

Di conseguenza, il ricorso proposto dalla TF1 è respinto.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: DE, EN, EL, ES, FR, IT, PT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-354/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*